

con il quale aveva nominato il dott. Giuseppe Termine quale commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

(2014.4.175)102

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Con decreto n. 39/14 del 17 gennaio 2014, l'Assessore regionale per la salute ha nominato il dott. Giuseppe Termine quale commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, nelle more del provvedimento di nomina del nuovo direttore della medesima Azienda.

(2014.4.175)102

Autorizzazione alla ditta Spinelli di Pellegrino dr. Antonio, con sede legale in Alcamo e magazzino in Palermo, alla detenzione per la successiva distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio 7 farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 43/2014 del 21 gennaio 2014, la ditta Spinelli di Pellegrino dr. Antonio, con sede legale in corso VI Aprile n. 112 ad Alcamo (TP) e magazzino sito in piazza Principe di Camporeale nn. 32/A, 32/B e 32/C a Palermo, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione all'ingrosso, specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 219/2006, in tutto il territorio nazionale.

La direzione tecnica responsabile del magazzino è affidata alla dr.ssa Simona Paci nata a Palermo il 25 dicembre 1981 ed iscritta all'albo professionale dei farmacisti della provincia di Palermo al n. 3497 d'ordine.

(2014.4.243)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 4 del 14 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta Iabichella S.p.A., con sede legale in via degli Artigiani n. 7, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa ad un nuovo impianto di molitoria per la produzione di mangimi in contrada San Giacomo, foglio di mappa 346, particella 363, nel comune di Ragusa.

(2014.4.229)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 5 del 14 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 come previsto dall'articolo 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta Iabichella S.p.A., con sede legale in via degli Artigiani n. 7 ed impianto sito in contrada San Giacomo via degli Artigiani n. 7, foglio 346, particella 152, nel comune di Ragusa, il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmo-

sfera rilasciata da questo Assessorato con D.A. n. 79/17 del 6 febbraio 1995, derivanti dall'impianto di molitoria per la produzione di mangimi.

(2014.4.225)119

Autorizzazione per una modifica in un impianto IPPC sito nel comune di Enna della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, con decreto n. 7 del 16 gennaio 2014, autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale nell'impianto IPPC di centrale compressione gas sito in c.da Calderai nel comune di Enna di proprietà della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza S. Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), già autorizzato con D.R.S. n. 228 del 26 marzo 2008.

(2014.4.222)119

Avviso relativo all'emanazione del "Settimo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea" comprendente il territorio della Sicilia.

Si rende noto che con decisione del 7 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta dell'Unione europea del 21 dicembre 2013, è stato emanato il "Settimo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea" che comprende il territorio della Sicilia.

Detto elenco è disponibile on line all'indirizzo web:

— <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:350:0101:0200:IT:PDF>.

Le cartografie e i formulari standard relativi ai suddetti siti sono consultabili on line ai seguenti indirizzi web:

- Dipartimento regionale dell'ambiente (formulari) - http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/index.html;
- SITR Regione siciliana (cartografie) - <http://www.sitr.regione.sicilia.it/webgisportal/default.aspx>;
- U.E. Natura 2000 viewer - <http://natura2000.eea.europa.eu/#>;
- Ministero dell'ambiente - <http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati>.

(2014.5.305)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 20 del 17 gennaio 2014 ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Costantino Serafino Antonio, nato a Ramacca il 13 giugno 1977 con abilitazione nella lingua inglese.

(2014.4.173)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 3 febbraio 2014.

Art. 30 legge di stabilità regionale, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - Disposizioni attuative.

L'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di

idei e vincitori di concorso, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego", contempla, ai commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis e s.m.i., la disciplina dei processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Gli elementi fondamentali della novella dell'art. 4 possono sintetizzarsi:

1) nella riapertura del termine per la definizione dei percorsi di stabilizzazione;

2) nella connessa e conseguente possibilità di prorogare, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101, ossia a partire dall'1 settembre 2013.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, il comma 8 dell'art. 4, allo scopo di delimitare in via definitiva la platea degli aventi diritto, introduce l'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, da utilizzarsi per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle qualifiche per le quali il reclutamento avviene attraverso l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/87.

I commi 9 e 9 bis e s.m.i. del richiamato art. 4 stabiliscono i criteri, le modalità ed i limiti attraverso i quali può essere attivato il processo di stabilizzazione.

In merito, occorre evidenziare che la legge di stabilità ha previsto una specifica integrazione al comma 9 bis al quale è stato aggiunto un nuovo periodo da cui discendono, per la Regione siciliana, i seguenti fondamentali principi:

1. il complesso delle spese correnti per il personale viene calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione;
2. la verifica annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica viene effettuata tenendo conto di dati omogenei;
3. attualità dell'applicazione del comma 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ai fini della deroga alle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14;
4. inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l'anno 2014 per gli enti territoriali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2013.

A seguito dell'adozione dei sopraccitati "principi-cardine", l'ARS ha approvato, in seno alla propria legge di stabilità, l'art. 30 in virtù del quale nel recepire la disciplina statale, si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla P.A.

Il primo comma dell'articolo in esame prevede che il Dipartimento lavoro predisponga l'elenco regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia statale che regionale, nonché al bacino dei soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità.

Come espressamente chiarito dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 5/2013, hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale tanto coloro che hanno instaurato, nel tempo, contratti di lavoro che coloro i quali siano stati utilizzati fino al 31 dicembre 2013 in attività socialmente utili.

In entrambi i casi, non può prescindere dal possesso del requisito essenziale costituito dall'appartenenza al regime transitorio così come definito dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 28 febbraio 2000, n. 81 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti di LSU per 12 mesi alla data del 31 dicembre 1999 nonché dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

A tal fine, tutti i lavoratori inseriti nel listato alfabetico pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento lavoro presenteranno al Centro per l'impiego (CPI) del luogo ove hanno il domicilio, per il tramite degli enti utilizzatori, entro il termine di gg. 15 decorrenti dalla pubblicazione

della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, apposta istanza dichiarando, con la formula dell'autocertificazione:

- a) di essere stato utilizzato alla data del 31 dicembre 2013 in attività socialmente utili presso l'ente utilizzatore ... e/o di avere prestato attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato fino al 31 dicembre 2013 presso l'ente utilizzatore ...;
- b) la data iniziale di utilizzo nei progetti di LSU o LPU;
- c) il carico familiare, ossia il numero dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico;
- d) la data di nascita.

Entro i successivi gg. 15, i CPI caricheranno i dati su apposito file predisposto dal Dipartimento lavoro, che dovrà essere trasmesso al servizio IX che entro ulteriori gg. 15 predisporrà l'elenco unico e provvederà alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'elenco sarà utilizzato da tutti gli enti ed amministrazioni presso i quali risultano in essere i contratti di lavoro o le attività socialmente utili, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16, legge n. 56/87 che, nella Regione siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della legge regionale n. 15/2004.

In merito, è necessario evidenziare che questa tipologia di reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art. 36, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria.

I lavoratori inseriti nell'elenco regionale partecipano, come detto, alle selezioni indette per la copertura dei posti che richiedono come requisito di accesso dall'esterno il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico.

Qualora, unitamente al suddetto titolo di studio, sia richiesta anche una specifica professionalità, la selezione viene effettuata attraverso l'espletamento di una prova di idoneità non avente natura emulativa.

I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei "requisiti previsti dall'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emanò il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici" saranno prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Poiché analogo diritto di precedenza è riconosciuto dal comma 2 dell'art. 30 ai lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale, essi fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai titolari di contratto.

In altri termini, il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente utilizzatore viene riconosciuto sia ai lavoratori contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utili, con priorità dei primi sui secondi.

Per la copertura dei posti il cui titolo di studio di accesso sia superiore a quello contemplato dall'art. 16

della legge n. 56/87 e fermo rimanendo l'inserimento nell'elenco regionale, il reclutamento, rientrando nel regime speciale transitorio che, così come quello ordinario, è facoltativo e non configura un diritto soggettivo per gli interessati, è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie ed alle valutazioni organizzative di ciascuna amministrazione che non possono, comunque, destinare al reclutamento speciale, una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, stante che la rimanente pari quota va destinata all'accesso dall'esterno.

Le procedure, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, dovranno essere previste nella programmazione triennale del fabbisogno ed i relativi bandi di concorso dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente.

In merito, si evidenzia che il diritto di precedenza previsto dal comma 2 dell'art. 30 della legge di stabilità regionale dovrà essere previsto nel bando di concorso.

Tanto nel caso delle selezioni di cui alla lettera "a" dell'art. 36, comma 5 bis, che nel caso delle selezioni di cui alla lettera "b", come espressamente stabilito dal comma 7 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, dovranno essere, di norma, privilegiati i contratti a tempo indeterminato di tipo parziale.

Nelle more dell'avvio dell'iter procedurale, così come stabilito dal comma 3 della norma in esame, i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 o in data successiva potranno essere prorogati senza soluzione di continuità.

Per i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 la norma prevede che la decorrenza della proroga sia corrispondente alla data dell'1 gennaio 2014.

Ciò posto, nella ipotesi in cui vengano avviate le procedure di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis e s.m.i. dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, i contratti potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2016.

Negli altri casi, a condizione che sussistano il fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga potrà essere disposta fino e non oltre il 31 dicembre 2014.

In un caso e nell'altro valgono le specifiche deroghe previste dal periodo aggiuntivo al comma 9 bis dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013.

La possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Non è superfluo evidenziare che il piano di stabilizzazione e la conseguente proroga dei contratti a tempo determinato derivano dal processo di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica espressamente previsto dalla legge di stabilità regionale, unitamente alle risorse aggiuntive da destinare allo scopo.

È opportuno sottolineare che la proroga avviene alle medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di instaurazione dei rapporti di lavoro.

Il comma 5 dell'art. 30 prevede, inoltre, la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2016 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al 31 dicembre 2013 è riconosciuta l'aspettativa della stabilizzazione. Come di consueto la prestazione oraria non effettuata, a causa della scadenza del termine, potrà essere recuperata nel mese successivo.

Il comma 6 contempla l'abrogazione delle norme regionali recanti misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoro

socialmente utili, in armonia con la ratio della disciplina statale di riferimento che pone il divieto di instaurare, ulteriormente, contratti di lavoro a tempo determinato difformi dalle regole che ne consentono l'utilizzo.

Infine, i commi 7, 8, 9, 10 e 11 stabiliscono i criteri e le modalità attraverso le quali si compensano gli squilibri finanziari connessi con l'abrogazione delle norme regionali nonché la copertura finanziaria necessaria per i processi di stabilizzazione e per le proroghe in relazione ai quali gli Assessori competenti dirameranno, successivamente, le necessarie direttive attuative.

Si chiarisce, in conclusione, che le norme in esame si applicano anche ai lavoratori attualmente in servizio presso le Province regionali il cui diritto alla stabilizzazione prescinde dal soggetto utilizzatore essendo derivante dall'appartenenza al bacino degli L.S.U. o L.P.U.

È doveroso evidenziare che la riapertura dei termini per la stabilizzazione consente, naturalmente, la definizione, con l'assunzione a tempo indeterminato, delle procedure di cui alla legge regionale n. 24/2010, che alla data del 31 dicembre 2012 sono state avviate o completate senza che siano stati stipulati i relativi contratti di lavoro.

Il dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative: CORSELLO

(2014.6.367)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 18 dicembre 2013, n. 5.

Provvedimento amministrativo - emissione e conclusione in ambito tecnico.

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE
D'APPALTO
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Il provvedimento amministrativo si concreta nella manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, proveniente da una pubblica amministrazione nell'esercizio di un'attività amministrativa, indirizzata a soggetti determinati o determinabili ed in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi.

Tale atto segue al procedimento amministrativo, ossia a quella pluralità di atti, susseguenti e diversi fra loro, preordinati a produrre gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.

In buona sostanza il provvedimento amministrativo si pone come il risultato del procedimento amministrativo.

Il legislatore nazionale nella legge 7 agosto 1990, n. 241 ha stabilito le norme sul procedimento amministrativo, che nell'ambito della Regione siciliana sono state definite con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Particolare attenzione è stata riservata ai tempi di conclusione del procedimento al fine di conferire all'attività amministrativa criteri di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza.

Con legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, art. 2, è stato fissato il termine di conclusione del procedimento in gg. 30 in tutti i casi in cui le leggi o i regolamenti da adottarsi con decreto del Presidente della Regione non prevedano un termine diverso; stabilisce altresì i casi in cui il termine può essere sospeso, e l'obbligo, nell'ipotesi di